

Edizione di mercoledì 8 maggio 2019

AGEVOLAZIONI

Le novità in tema di Patent Box: la predisposizione del set documentale
di Marco Bargagli

BILANCIO

Vincoli della riserva da iscrizione al fair value di attività in sede di FTA
di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

Mini Ires e novità del decreto crescita
di Sandro Cerato

IMPOSTE INDIRETTE

Ecotassa per chi acquista veicoli ad elevato impatto ambientale
di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Liti pendenti: le Entrate rispondono alle domande dei professionisti
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Le novità in tema di Patent Box: la predisposizione del set documentale

di Marco Bargagli

Come noto, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il **regime agevolativo** conosciuto, tra gli addetti ai lavori, come “*Patent Box*”, espressamente previsto dall'**articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 (Stabilità 2015)** e successivamente modificato dall'**articolo 5 D.L. 3/2015** e dall'**articolo 1, comma 148, L. 208/2015 (Stabilità 2016)**.

La disciplina in rassegna è stata oggetto **nel tempo di numerose modifiche**, tra cui spicca quella prevista dall'**articolo 56, comma 1, lett. a), D.L. 50/2017** che, adeguando l'Italia alle raccomandazioni internazionali previste dall'Ocse, ha previsto l'esclusione dell'agevazione in commento per i marchi d'impresa, limitatamente alle opzioni esercitate dal 2017.

In merito **importanti chiarimenti**, in chiave interpretativa, sono stati forniti da parte dell'Agenzia delle entrate, con la **circolare 11/E/2016**, ove è stata anche sottolineata la *ratio* della disposizione in rassegna, significando che la **crescente globalizzazione dell'economia mondiale** ha reso sempre **più centrale il ruolo dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto**.

In particolare, lo **sviluppo di asset immateriali** risulta fondamentale per **accrescere la competitività delle imprese**, anche nella considerazione che i soggetti titolari di **diritti di proprietà intellettuale** sono coloro che contribuiscono, **in ambito europeo**, a sostenere concretamente **lo sviluppo e la crescita economica a livello internazionale**.

Infatti in un **mercato ormai globalizzato**, risulta molto importante **introdurre specifiche misure finalizzate a stimolare e incentivare la produzione, lo sviluppo e lo sfruttamento dei beni immateriali**, al fine di evitare che gli stessi *intangible* possano essere registrati e **trasferiti all'estero da parte delle imprese italiane, creando simmetricamente un ingente danno al sistema economico del Paese**.

In buona sostanza, con l'intervento legislativo in rassegna, si è inteso **preservare la base imponibile domestica con il chiaro intento di favorire**:

- il **trasferimento in Italia dei beni immateriali**, precedentemente detenuti all'estero da parte delle imprese;
- il **mantenimento degli asset immateriali** nel territorio italiano;
- l'investimento di risorse in **attività di ricerca e sviluppo**.

Tuttavia, ai fini operativi, i titolari di reddito d'impresa che risultavano utilizzare direttamente il bene immateriale, dovevano attivare una particolare e onerosa procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria (c.d. *ruling*), con il precipuo scopo di definire in contraddittorio i metodi ed i criteri di determinazione del reddito agevolabile.

In merito, l'obbligo di interpello preventivo ha notevolmente complicato la definizione degli accordi con il Fisco, ragion per cui si è reso necessario introdurre un'ulteriore e specifica semplificazione a favore dei contribuenti, con conseguente possibilità di usufruire dell'agevolazione – anche in ipotesi di utilizzo diretto – senza più la necessità di seguire l'onerosa procedura in precedenza descritta.

Sullo specifico punto, con l'[articolo 4 del recente D.L. 34/2019](#) (c.d. decreto crescita), recante modifiche alla disciplina del *Patent Box*, viene oggi prevista la facoltà di determinare il reddito agevolabile – anche nel caso di utilizzo diretto – predisponendo un “regime di oneri documentali” alternativo all'obbligo di *ruling*.

In particolare, per espressa disposizione normativa:

- a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato **D.L. 34/2019**, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo “*Patent Box*” possono scegliere, in alternativa alla procedura di **interpello preventivo** (ex [articolo 31-ter D.P.R. 600/1973](#)) di **determinare e dichiarare il reddito agevolabile** indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in “*idonea documentazione*”, che dovrà essere **predisposta** sulla base di quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- in caso di **rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa** operato in applicazione dell'agevolazione in rassegna, da cui derivi una **maggior imposta o una differenza del credito**, la sanzione applicabile per la **presentazione della dichiarazione infedele** (ex [articolo 1, comma 2, D.lgs. 471/1997](#)) non si applica qualora, nel **corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria**, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la **documentazione sopra indicata**, idonea a consentire il **riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito**, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, **sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi**.

In buona sostanza, per effetto delle **rilevanti modifiche legislative** recentemente introdotte, il contribuente potrà agire sulla **base delle seguenti direttive**:

- **presentare istanza di *ruling***, con possibilità di vedersi accordati i benefici fiscali previsti per i beni immateriali agevolabili solo a seguito **dell'accordo concluso con l'Amministrazione finanziaria**;

- **predisporre idonea documentazione** che, in caso dell'avvio di un'attività ispettiva ossia di un'altra attività istruttoria, consentirà di evitare le sanzioni previste per la presentazione della **dichiarazione infedele** solo in caso di **rettifica in aumento del reddito**.

Infine, nel **caso in cui l'impresa abbia usufruito direttamente dell'agevolazione in rassegna**, senza predisporre il set documentale all'uopo previsto, si renderanno applicabili le **sanzioni previste per l'infedeltà dichiarativa**.

Conformemente, l'[articolo 4, comma 6, D.L. 34/2019](#) prevede che, in **assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea**, in **caso di rettifica del reddito**, “*si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*”.

In ultima analisi, giova ricordare che il nostro ordinamento già **contempla un particolare regime premiale** previsto dall'[articolo 26 D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dall'[articolo 1 L. 122/2010](#), (rubricato “*Adeguamento alle direttive Ocse in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento*”), il quale ha introdotto un **regime di oneri documentali** con particolare riferimento ai **prezzi di trasferimento dei beni o servizi** rientranti nell'ambito di applicazione dell'[articolo 110, comma 7, D.P.R. 917/1986](#), recante disposizioni in tema di *transfer price*.

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2019

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

Vincoli della riserva da iscrizione al fair value di attività in sede di FTA

di Fabio Landuzzi

Nel recente **Caso n. 3/2019 Assonime** affronta un tema che, seppure poco trattato in dottrina, può assumere interesse per le società ed i loro soci ove si rendesse necessario disporre della **riserva formata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali** (c.d. **First Time Adoption – FTA**) in corrispondenza della **iscrizione al fair value di attività materiali**, in sostituzione del loro costo.

Tale riserva, infatti, secondo quanto è previsto dall'[articolo 7, comma 6, D.Lgs. 38/2005](#), può essere ridotta solo secondo le prescrizioni poste dall'[articolo 2445, commi 2 e 3, cod. civ.](#), ossia con le stesse **procedure** e gli stessi **vincoli** della **riduzione volontaria del capitale sociale**.

Ciò significa che, stando ad una **letterale applicazione del disposto normativo**, tale riserva potrebbe essere ridotta e distribuita ai soci solo previa **delibera dell'assemblea straordinaria**, e non prima che siano trascorsi **90 giorni dalla iscrizione della delibera** al registro imprese per l'opposizione dei creditori; in caso di utilizzo della riserva per la **copertura di perdite**, non possono poi essere distribuiti utili **fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta** in misura corrispondente, con delibera assunta sempre dall'**assemblea straordinaria**.

Preso atto del presidio che la norma pone riguardo a questa riserva, la questione che si pone è se, mano a mano che le **attività materiali iscritte al fair value in sede di FTA**, e corrispondentemente alle quali è stata appunto iscritta tale riserva, **vedono diminuire il loro valore** in bilancio per effetto degli **ammortamenti**, delle **svalutazioni** oppure di **atti realizzativi**, si possa assumere che il suddetto **vincolo gravante sulla riserva venga diminuito**; in altri termini, l'interrogativo concerne la **liberazione**, o meno, della **quota di riserva** formata in sede di FTA per l'iscrizione al *fair value* di **attività materiali** mano a mano che dette attività producono **ammortamenti e simili** che diminuiscono i risultati economici degli esercizi e perciò, indirettamente, il patrimonio netto della società.

A questa domanda, **Assonime fornisce una risposta affermativa** giungendo alla conclusione secondo cui la riserva di cui si tratta potrà anno per anno ritenersi **liberamente disponibile e distribuibile** in corrispondenza della **quota ammortizzata del maggior valore iscritto in sede di FTA** per le attività materiali della società.

Da una parte, si osserva che è vero che, per questa riserva, il Legislatore ha scelto lo **stesso regime** previsto per le **riserve di rivalutazione monetaria**, configurate come una sorta di "quasi

capitale”.

Tuttavia, in assenza di una previsione *ad hoc*, si ritiene equilibrato nel caso di specie dover coniugare i principi che disciplinano i saldi di rivalutazione con i **canoni comuni che regolano la disponibilità e la distribuibilità delle riserve**, così che **la realizzazione dell’attivo** – vuoi attraverso l’ammortamento, la svalutazione od il realizzo – **determina la “liberazione” della riserva** dai propri vincoli.

Nel caso delle **riserve di rivalutazione monetaria**, diversamente, si verifica una situazione fortemente atipica in cui il **vincolo posto alla riserva permane** anche laddove le plusvalenze vengano realizzate, proprio per via della loro origine assai particolare.

Nel caso della **riserva** derivante dalla **iscrizione al fair value di attività materiali**, invece, la *ratio* del vincolo risiede nella volontà di **non consentire la distribuzione ai soci di utili non realizzati**, sì che il rinvio tecnico è compiuto alla disciplina della **riserva di rivalutazione monetaria**, la cui regolamentazione deve essere però adattata al caso di specie.

Infatti, anche in ambito Oic, per le **riserve iscritte a seguito della deroga ex articolo 2423, comma 4, cod. civ.**, anch’esse in grado di abbracciare il caso della deroga al costo storico, è previsto un **regime vincolato di distribuibilità**, ma sempre corrispondente al **valore del bene non ancora recuperato**.

Lo stesso anche in **ambito las – Ifrs**, dove l'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 38/2005](#) stabilisce che le **riserve indisponibili da fair value si riducono** in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, e **anche attraverso l’ammortamento**.

Quindi, per le **riserve indisponibili** che si formano in sede di FTA vale il principio per cui **mano a mano che la posta si “realizza”**, o in altri termini “scende” sul conto economico dell’esercizio, **si determina una corrispondente “liberazione” della riserva**.

Per tali ragioni, conclude Assonime, pare convincente concludere che anche la **riserva formata in sede di FTA**, e riferita alla **iscrizione al fair value di attività materiali**, si consideri **disponibile e distribuibile liberamente per la quota parte di ammortamento** (o di svalutazione) che progressivamente riduce il valore dell’attività a cui essa si riferisce.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Mini Ires e novità del decreto crescita

di Sandro Cerato

Dalla **versione definitiva del decreto crescita (D.L. 34/2019)**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019) la mini Ires diventa meno appetibile ma più facile da conteggiare, poiché la riduzione del carico fiscale è collegata esclusivamente alla circostanza che gli **utili non siano distribuiti e vengano accantonati a riserva diversa da quelle di utili non disponibili**.

Prima di analizzare le novità previste dalla versione definitiva del decreto, è bene ricordare che la prima versione della c.d. "mini Ires" prevedeva una **riduzione sostanziosa dell'aliquota Ires (di nove punti)** a fronte tuttavia non solo dell'accantonamento degli utili a riserva diverse da quelle non disponibili, ma anche della **necessità di effettuare investimenti in beni strumentali nuovi ed assumere nuova forza lavoro** in eccedenza rispetto a quelle in essere al 30 settembre 2018.

Vista la **farraginosità dei conteggi** e del procedimento da seguire, l'[articolo 2](#) della versione definitiva del decreto crescita (rubricato "Revisione Mini Ires") stabilisce ora che, **fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili d'esercizio accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili, e nei limiti del patrimonio netto, **si applica l'Ires nelle seguenti misure: 22,5% per il 2019, 21,5% per il 2020 e 21% per il 2021**, e, a regime nella misura del **20,5% solamente a partire dal 2022**.

Dal punto di vista **soggettivo**, sono interessate dalla norma agevolativa **non solo le società di capitali, ma anche i soggetti Irpef** purché siano in **contabilità ordinaria**.

Infatti, trattandosi di un'agevolazione parametrata al **patrimonio netto**, sono escluse le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata (nonché tutti gli esercenti arti e professioni).

Tenendo conto che il **primo periodo d'imposta in cui si applica la riduzione è il 2019**, per le società di capitali il primo utile su cui calcolare l'agevolazione è quello che viene accantonato a riserva nel corso del 2019, ossia quello riferito al **bilancio chiuso al 31 dicembre 2018**.

Ad esempio, per una **società di capitali** che ha **accantonato l'utile 2018 a riserva disponibile per euro 100.000**, e che per il **periodo d'imposta 2019** dichiarerà un **reddito imponibile di euro 150.000** (modello Redditi 2020), l'Ires sarà calcolata come segue: $100.000 \times 22,5\% (22.500)$ più $50.000 \times 24\% (12.000)$ per un totale di euro 34.500 (ipotizzando un patrimonio netto capiente).

Come anticipato, la **quota parte di utili agevolabile** deve essere accantonata ad una **riserva diversa da quelle non disponibili**, per la cui individuazione si deve aver riguardo all'[articolo 2, comma 2, lett. a\), 34/2019](#), secondo cui **"si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelle realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione"**. Attingendo da quanto a suo tempo precisato in relazione all'applicazione dell'Ace dal [D.M. 14.03.2012](#) (non più applicabile a partire dal 2019), sono **e esempi di riserve derivanti da processi valutativi**: la **riserva utili su cambi**, la **riserva da valutazione della partecipazione** con il metodo del patrimonio netto, le **riserve da rivalutazioni straordinarie** di beni e le **riserve da fair value** costituite ai sensi del **D.Lgs. 38/2005**.

Per quanto riguarda invece **l'incremento del patrimonio netto**, quale limite quantitativo per l'applicazione dell'agevolazione, la **lett. b)** del predetto **comma 2** stabilisce che l'incremento del patrimonio netto è dato dalla **differenza tra patrimonio netto contabile esistente alla fine di ciascun periodo d'imposta**, senza considerare il risultato dell'esercizio medesimo ed al netto degli utili accantonati a riserva agevolati negli esercizi precedenti, ed il **patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2018** senza considerare il risultato dell'esercizio stesso.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

Ecotassa per chi acquista veicoli ad elevato impatto ambientale

di Clara Pollet, Simone Dimitri

L'articolo 1, commi da [1031](#) a [1047](#), L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto, da un lato, misure incentivanti l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di biossido di carbonio (CO₂) e, dall'altro, misure volte a disincentivare l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO₂ superiori a determinati standard.

Con riferimento alle previsioni disincentivanti, i commi da [1042](#) a [1045](#) prevedono l'applicazione di un'imposta – c.d. ecotassa – per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO₂ superiori ad una certa soglia: più precisamente, viene introdotta a decorrere dal **1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021**, un'imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO₂ emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato) con emissioni di biossido di carbonio **superiori a 160 CO₂ g/km**.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi **nell'arco temporale individuato dal comma 1042** (tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021): così, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia **concluso il contratto di acquisto** in data 28 febbraio 2019 di un veicolo la cui **immatricolazione** sia avvenuta in data successiva al **1° marzo 2019**.

L'importo dovuto dell'imposta è parametrato sulla base dei seguenti **4 scaglioni di emissioni di CO₂**:

- Emissioni comprese tra 161-175 CO₂ g/km – Imposta dovuta pari a **1.100 euro**;
- Emissioni comprese tra 176-200 CO₂ g/km – Imposta dovuta pari a **1.600 euro**;
- Emissioni comprese tra 201-250 CO₂ g/km – Imposta dovuta pari a **2.000 euro**;
- Emissioni da 251 CO₂ g/km – Imposta dovuta pari a **2.500 euro**.

Fino al **31 dicembre 2020** il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione dell'imposta dovuta, di cui al [comma 1042](#), è relativo al ciclo di prova NEDC (*New European Driving Cycle*) come riportato nel secondo riquadro al **punto V.7 della carta di circolazione**.

L'imposta **non è applicata ai veicoli per uso speciale** di cui all'[allegato II](#), parte A, punto 5 della Direttiva 2007/46/CE (ad esempio camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per

sedia a rotelle, ecc.).

La [risoluzione 32/E/2019](#) ha chiarito che **il soggetto passivo** dell'ecotassa va individuato **esclusivamente nell'acquirente del veicolo** le cui emissioni rientrano nei parametri sopra esposti. Per quanto riguarda, invece, le **modalità di versamento dell'ecotassa**, la [circolare n. 8/E/2019](#) ricorda che il versamento dell'imposta in questione può essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo (l'acquirente del veicolo), **anche da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente** (come, ad esempio, il concessionario).

Pertanto, la responsabilità sulla corretta e tempestiva effettuazione del versamento dell'imposta va ricondotta **unicamente in capo all'acquirente quale soggetto passivo dell'imposta**.

Da ciò deriva che è onere di quest'ultimo acquisire dal soggetto che ha provveduto al versamento in suo nome e per suo conto la **documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta** ai fini dei futuri controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In merito al **trattamento ai fini Iva** della somma erogata dall'acquirente dell'autovettura al concessionario per il pagamento dell'ecotassa, la [circolare 8/E/2019](#) precisa che l'[articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che **non concorrono a formare la base imponibile** “*le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate*”.

Trattasi delle **operazioni inquadrabili nella figura giuridica del “mandato con rappresentanza”**, previsto dall'[articolo 1704 cod. civ.](#), in cui un soggetto (**mandante**) conferisce ad un altro soggetto passivo (**mandatario**) l'**incarico di acquistare o vendere beni e/o servizi in nome (e per conto) dello stesso mandante**: gli effetti dell'atto, pertanto, si riproducono direttamente nella sfera giuridica del mandante ed in capo allo stesso.

Nel caso specifico, qualora al versamento provveda direttamente il concessionario **in nome e per conto dell'acquirente** (soggetto obbligato al pagamento dell'imposta), l'importo in questione deve quindi considerarsi **escluso dalla base imponibile ai sensi dell'[articolo 15 D.P.R. 633/1972](#)**, quale anticipazione effettuata in nome e per conto della controparte.

Per quanto riguarda, invece, l'individuazione della **documentazione che l'acquirente è chiamato a conservare** per attestare che l'acquisto del veicolo sia avvenuto in data precedente al 1° marzo 2019, in caso di futuri controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini del regolare assolvimento dell'ecotassa, può essere utile **qualunque contratto e/o documento** che contenga gli elementi costitutivi del negozio traslativo della proprietà del veicolo; **ai fini dell'individuazione della data di acquisto** sarà necessario tener conto di tutte le clausole e delle eventuali condizioni ivi indicate.

La [circolare 8/E/2019](#) ricorda, infine, che per le **v vetture intestate ai costruttori stessi** – c.d. *company car* utilizzate dalla medesima impresa costruttrice – non configurandosi alcun atto di

acquisto da parte degli stessi, **l'ecotassa non è dovuta**, non realizzandosi uno dei due presupposti (l'acquisto) previsti dalla legge.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Liti pendenti: le Entrate rispondono alle domande dei professionisti

di Lucia Recchioni

Nel corso della giornata di ieri, **7 maggio**, l'**Agenzia delle entrate** ha risposto ad una serie di quesiti posti dai **professionisti** nell'ambito della videoconferenza **“La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e dei Pvc”**, organizzata dal **Cndcec** in collaborazione con la stessa **Agenzia delle entrate**.

Nello specifico, alcuni di questi **quesiti** si sono concentrati sulla nuova **definizione delle liti pendenti**, e, in particolare, sugli **adempimenti** richiesti ai **soci dei soggetti trasparenti** al fine di poter beneficiare delle **norme agevolative** anche a seguito di **avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società partecipate**.

Più precisamente, il quesito era finalizzato a chiarire se fosse richiesta la **presentazione di un'istanza sia da parte del socio che da parte della società**.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha richiamato la [circolare 6/E/2019](#) ricordando che, nel caso in cui l'avviso di accertamento emanato nei confronti della **società di persone** e **oggetto di impugnazione** si limiti a **rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci**, la **controversia non può ritenersi definibile**, essendo sempre necessario, per la **rottamazione delle liti pendenti**, che possano essere **individuati dei valori sui quali calcolare gli importi dovuti per la definizione**.

La definizione delle liti pendenti, nel caso delle **società di persone**, è quindi limitata ai casi in cui siano **liquidati degli importi direttamente in capo alla società**, come avviene, generalmente, ai fini **Irap**.

Con riferimento, invece, ai **redditi da partecipazione**, dovranno essere i **singoli soci** a percorrere la strada della **definizione agevolata**, ed ognuna delle controversie deve essere **qualificata come una lite autonoma**.

Ben potrebbe accadere, quindi, che **un singolo socio decida di definire la lite: ciò non avrebbe alcun effetto nei confronti degli altri**.

Diverso è invece il caso in cui **più soggetti intervengano come coobbligati**. A tal proposito il quesito richiama il caso di un **avviso di liquidazione**, notificato ad **entrambi i coniugi**, i quali, in quanto **coobbligati solidali**, hanno impugnato l'atto.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 14, D.L. 119/2018](#), “**La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente...**”.

Sul punto giova tra l'altro ricordare che, con riferimento alla prima versione della definizione delle liti pendenti, la [circolare 22/E/2017](#) aveva **prospettato i tre seguenti casi:**

- a) **pendenza di un'unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati;**
- b) **pendenza di liti distinte** aventi ad oggetto lo stesso atto, **instaurate separatamente** da ciascuno degli interessati;
- c) **presentazione di ricorso da parte di soltanto alcuni degli interessati.**

Al ricorrere della prima ipotesi si configura un'unica lite e, quindi, la **regolare definizione** da parte di uno degli interessati **determina automaticamente l'estinzione della controversia** anche nei confronti degli altri soggetti.

Allo stesso modo, anche nella **seconda ipotesi** la definizione perfezionata da uno degli interessati **estende i suoi effetti sulle altre controversie**, anche se in presenza di più liti fiscali. Ne consegue che l'Ufficio, una volta verificata la **regolarità della definizione**, avrà cura di **chiedere la cessazione della materia del contendere** anche in ordine alle altre controversie, instaurate dai coobbligati ed aventi ad oggetto lo stesso atto.

Nella **terza ipotesi** la pretesa impositiva si è resa **definitiva nei confronti di soltanto alcuni dei soggetti** interessati dall'atto impugnato. In tal caso, **l'effetto definitorio** dell'iniziativa assunta dal ricorrente **impedisce all'Agenzia delle entrate di esercitare ulteriori azioni nei riguardi degli altri soggetti interessati**, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.

Un chiarimento estremamente rilevante ha riguardato poi la **compatibilità del pagamento rateale** previsto per la definizione delle liti pendenti con il **pagamento delle rate eventualmente concesse a fronte degli importi da corrispondere nel corso del giudizio**.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, con la **domanda di definizione agevolata**, l'Ufficio **disporrà la sospensione della riscossione** relativamente ai carichi già affidati, **senza che sia a tal fine richiesta alcuna ulteriore istanza**.

Seminario di specializzazione
I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Scopri le sedi in programmazione >